

Modifiche normative in tema di stalking e condotte riparatorie

OTTAVIA MURRO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il “caso di Torino” e la modifica normativa. – 3. Proposte (non coronate da successo) di ampliamento dei reati perseguibili a querela. – 4. Conclusioni.

1. Premessa.

La causa di estinzione del reato, rubricata al neointrodotta art.162 *ter* c.p., è applicabile a tutti i reati a querela remittibile, stante la volontà del legislatore di favorire meccanismi conciliativi nei casi in cui l’offesa assume un carattere squisitamente privato.

Tuttavia, è immediatamente emersa una criticità applicativa in relazione al delitto di stalking, stante una difficile compatibilità tra la nuova causa di estinzione e il reato *ex art.* 612 *bis* c.p. Infatti, l’ormai nota sentenza del Tribunale di Torino¹ – con la quale veniva dichiarato estinto il reato di atti persecutori a seguito di condotte riparatorie – ha aperto un acceso dibattito sull’applicabilità dell’istituto in esame al reato suddetto, portando il legislatore a correggere – a sei mesi dalla sua introduzione – l’art. 162 *ter*, inserendo un ultimo comma: “*le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 612-bis*”.

2. Il “caso di Torino” e la modifica normativa.

La sentenza del Tribunale di Torino dichiarava estinto il reato di stalking a fronte di un’offerta reale di € 1.500. Nel caso di specie, la vittima manifestava il suo dissenso alla definizione del procedimento con una sentenza di estinzione del reato per riparazione, tuttavia, come noto, il legislatore ha svincolato l’operatività del beneficio in esame dal consenso della persona offesa, potendo il giudice scavalcare la volontà punitiva di quest’ultima e dichiarare estinto il reato anche col dissenso della vittima.

¹ Tribunale di Torino, 2 ottobre 2017, testo disponibile in www.altakex.com.

Invero, se l'assenza del potere di veto appariva giustificato dalla natura dell'istituto (deflattivo, riparativo, rieducativo), mal si conciliava con l'ipotesi di reato *ex art. 612 bis c.p.*, in ragione dell'allarme sociale sotteso a tale illecito.

Le problematiche emerse con la pronuncia in esame hanno spinto il legislatore a rivalutare l'ambito di applicazione della nuova causa di estinzione, essendo evidente il pericolo di impunità per lo stalker, con gravi ricadute in ordine alla prevenzione sia generale sia speciale.

Infatti, la scarna disciplina prevista dall'*art. 162 ter c.p.* non prevede alcuna preclusione alla declaratoria di estinzione qualora ricorrano i casi previsti dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p., né si prevede un limite all'applicabilità del beneficio, potendo l'imputato ricorrervi infinite volte. Tale vuoto normativo, oltre ad essere estremamente critico, appare oggettivamente pericoloso relativamente a quei reati che, per la loro natura, presuppongono una reiterazione di condotte illecite (come nel caso dello stalking).

Inoltre, nell'*art. 162 ter c.p.*, mancano degli espresi criteri valutativi sulla scorta dei quali il giudice possa commisurare l'adeguatezza della riparazione, ovvero la proporzione tra quest'ultima e la gravità del fatto. Il rischio sotteso a tale *vulnus* normativo (ed evidenziato con la pronuncia in esame) è quello di una pericolosa automaticità tra l'adempimento della riparazione e la dichiarazione di estinzione.

La sentenza del Tribunale di Torino ha concretizzato un pericolo che era già emerso in sede di lavori parlamentari ed era stato sottovalutato (o meglio ignorato) dal legislatore, ossia quello di una depenalizzazione di fatto del reato di stalking.

Al fine di "sanare" tale grave "svista", il legislatore, con la legge del 4 dicembre 2017, n. 172 (recante disposizioni urgenti in materia finanziaria), ha reso inapplicabile la nuova causa di estinzione del reato all'*art. 612 bis c.p.*, prevedendo un'espresa esclusione del delitto di cui sopra dal novero dei reati estinguibili con condotta riparatoria.

3. Proposte (non coronate da successo) di ampliamento dei reati perseguibili a querela.

L'ambito di applicazione della nuova causa di estinzione è apparso – sin dalla lettura della proposta normativa – estremamente mesto. Infatti, la causa di estinzione in esame residuerebbe nelle sole ipotesi in cui alla riparazione del danno non seguirebbe la remissione di querela da parte dell'offeso.

L'originaria proposta normativa prevedeva, attraverso l'introduzione dell'*art. 649 bis c.p.*, l'estensione del beneficio in esame anche ad alcuni reati contro il patrimonio procedibili d'ufficio, quali quelli rubricati dagli artt. 624 c.p., nei casi aggravati dal primo comma dell'*art. 625 c.p.* ai numeri 2,4,6,8 *bis*; nonché ai delitti di cui agli artt. 636 e 638 c.p.; tuttavia, nel corso dei lavori parlamentari l'*art. 649 bis c.p.* è stato soppresso. Sicuramente i reati contro il patrimonio (ma anche le contravvenzioni) rappresentavano la tipologia di reato migliore per far operare il beneficio in esame.

Tuttavia era stato proposto di ampliare le maglie dell'applicabilità dell'art. 162 *ter* c.p. modificando il regime di procedibilità per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria, ovvero con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, eccezion fatta per il reato di violenza privata e per le ipotesi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità, ovvero quando ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, la circostanza di cui all'art. 339 c.p. e, nei reati contro il patrimonio, quando il danno arrecato all'offeso sia di rilevante gravità. Sarebbero diventati procedibili a querela i reati *ex artt.* 606, 607, 609, 612, 615, 617 *ter e sexies*, 619, 612, 638, 640, 640 *ter*, 646 c.p., con conseguente remissione in termini per la persona offesa di presentare querela, fatta eccezione per il giudizio di legittimità.

La finalità era quella di prevedere per reati con modesto valore offensivo soluzioni alternative sia al processo che alla pena, nell'ottica di soddisfare sia le esigenze deflattive sia quelle conciliative tra autore e vittima del reato. Tuttavia la proposta non è stata coronata da successo, seppure un ripensamento sul regime di procedibilità dei suddetti reati appare doveroso, anche nell'ottica di un diritto penale minimo.

4. Conclusioni.

La sentenza del Tribunale di Torino ha fatto emergere solo alcune delle criticità di una norma mal scritta e ricca di insidie; infatti, la recente modifica normativa sana soltanto una problematica, ma non va, purtroppo, a sanare le numerose criticità sottese all'art. 162 *ter* c.p.

Preliminarmente, appare doveroso un intervento del legislatore proteso ad evitare che tale istituto possa garantire l'impunità all'imputato; la norma, come già detto, non prevede alcun limite alla concessione del beneficio, potendo l'imputato ricorrervi infinite volte, né prevede una esclusione nei casi di cui agli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.

Si segnala anche la necessità di prevedere espressamente dei criteri di valutazione della condotta riparatoria, onde evitare una eccessiva discrezionalità del giudice, ovvero il pericolo di automaticità tra la riparazione e la dichiarazione di estinzione.

Infine, appare doverosa una disciplina in caso di esito negativo della condotta riparatoria in ordine alla compatibilità del giudice, all'utilizzabilità (*rectius* inutilizzabilità) delle dichiarazioni della persona offesa precedentemente sentita, alla possibilità di ricorrere agli altri riti speciali, nonché doverosa appare la previsione di un onere motivazionale del provvedimento con il quale il giudice ritiene *negativa* la condotta riparatoria, con conseguente disciplina impugnatoria.